

COMUNE DI LOIANO
(PROVINCIA DI BOLOGNA)

N. 35

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014

L'anno 2014, addì **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **20:00** in Loiano, nella Sala delle Adunanze della Casa Comunale, aperta al pubblico.

Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Regolamento di Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1) MAESTRAMI GIOVANNI	SI
2) BALDASSARRI LUCA	SI
3) PUCCI LUCIA	SI
4) ZANOTTI DAVIDE	SI
5) MENETTI VALERIO	NO
6) GAMBERINI PAOLO	SI
7) TEDESCHI ROBERTA	SI
8) CARPANI PATRIZIA	SI
9) BALDINI GIANNINO	SI
10) DALL'OMO MIRKO	SI
11) NANNI ROBERTO	SI
12) MENETTI DOMENICA	SI
13) DINI ENRICO	SI
14) MILANI IVAN	NO
15) MEZZINI ELENA	NO
16) REGAZZI SONIA	SI
17) BUGANÈ RICCARDO	SI

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **PAOLO DALLOLIO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **GIOVANNI MAESTRAMI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i consiglieri: **DALL'OMO MIRKO, TEDESCHI ROBERTA, BUGANÈ RICCARDO.**

COMUNE DI LOIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

PARERI ESPRESSE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO
2014

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 24/04/2014

IL RESPONSABILE DI AREA
(f.to ROSSETTI CINZIA)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 24/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to ROSSETTI CINZIA)

OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU
ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, disciplinante l'imposta municipale propria (IMU);

PRESO ATTO che con propria deliberazione n. 33 approvata dal Consiglio Comunale in data odierna si è provveduto ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova normativa;

RICHIAMATI:

- la L. 228/2012, che in particolare prevede:
 - la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio;
 - l'istituzione del fondo di solidarietà comunale;
 - la riserva allo Stato dell'intero gettito dell'IMU del gruppo catastale D ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- il D.L. n. 35/2013, convertito con L. 64/2013;
- il D.L. n. 54/2013, convertito con L. 85/2013;
- il D.L. n. 102/2013, convertito con L. 124/2013;
- il D.L. n. 133/2013, convertito con L. 5/2014;

DATO ATTO che a partire dal 1° gennaio 2014:

a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale.

b) sono esonerati dall'imposta:

- i fabbricati merce;
- gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

c) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado,

entro un limite ISEE in capo al comodatario di € 15.000,00 o per rendite non eccedenti 500,00 € di valore;

RICORDATO che:

- una quota dell'IMU di spettanza comunale viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate per alimentare il Fondo di Solidarietà comunale (tale quota è stata stimata per il bilancio 2014 in € 398.906,31, stessa somma trattenuta nell'anno 2013);
- il Comune di Loiano è inserito nei comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, e pertanto non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli ed incolti in esso ricadenti;

DATO ATTO che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, quanto alle aliquote ed alle detrazioni IMU, stabilisce quanto segue:

- 1) **ALIQUOTA BASE: 0,76 %**
Possibilità di aumento o diminuzione da parte dei Comuni sino a 0,3 punti percentuali;
- 2) **ALIQUOTA BASE RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 %**
Possibilità di aumento o diminuzione da parte dei Comuni sino a 0,2 punti percentuali;
- 3) i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 % nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- 4) dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4 comma 3 del vigente regolamento comunale IMU il Consiglio può, nel rispetto di quanto sopra, differenziare le aliquote IMU con riferimento a singole categorie di immobili;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014 con il quale si differisce al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;

VISTO altresì l'art. 2 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 che:

- modifica la disciplina dell'IMU delle abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, equiparandole di diritto all'abitazione principale;
- equipara, a decorrere dal 2014, all'abitazione principale anche gli alloggi sociali assegnati a nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
- consente di considerare abitazione principale l'unico immobile - purché non locato - appartenente a militari, carabinieri, pubblica sicurezza, vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia, in servizio permanente, anche in assenza dei requisiti di residenza anagrafica e di dimora abituale previsti in via generale dalla normativa vigente.

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, che introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie; tale aliquota massima può essere superata sino ad un massimo dell' 0,8 per mille solo a condizione che siano finanziate, relativamente all'abitazione principale ed equiparate detrazioni di imposta TASI;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili, l'equilibrio del bilancio di previsione 2014 dell'Ente può essere garantito adottando le seguenti aliquote IMU:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	+/- rispetto a ALIQUOTA BASE
Abitazione principale e pertinenze accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9	3,50 ‰	- 0,50
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 917/1986 e immobili posseduti da soggetti passivi IRES	10,60 ‰	+ 3,00
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 917/1986 e immobili posseduti da soggetti passivi IRES - NUOVE ATTIVITA'	8,40 ‰	+ 0,80
Altri immobili ed aree edificabili	10,60 ‰	+ 3,00

Sentito il Sindaco, il quale riferisce che la Giunta Comunale ha ritenuto opportuno per quanto possibile evitare l'applicazione congiunta di IMU e TASI.

Il Consigliere Dini (Capo Gruppo di Minoranza) in linea di principio non può condividere provvedimenti che, nonostante quanto detto dal Sindaco, aumenteranno la pressione fiscale.

Il Sindaco precisa che l'applicazione della TASI è indispensabile per assicurare l'equilibrio del bilancio, in presenza di continue riduzioni dei trasferimenti statali calcolabili in 800.000 euro negli ultimi anni; il contenimento della spesa corrente non è sufficiente. Si è preferito evitare di incrementare le tariffe dei servizi per non penalizzare in particolare le famiglie con figli.

RILEVATA l'indifferibilità ed urgenza del presente atto deliberativo, ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il presente atto deliberativo è stato esaminato dalla prima Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 24/04/2014;

VISTO l'art. 42 del T.U. Enti Locali citato, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. Enti Locali citato;

CON VOTI favorevoli n. 11, astenuti n. 3 (Buganè, Dini, Regazzi), resi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in narrativa alle quali si rinvia, le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Unica (IUC) - IMU:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	+/- rispetto a ALIQUOTA BASE
Abitazione principale e pertinenze accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9	3,50 ‰	- 0,50
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 917/1986 e immobili posseduti da soggetti passivi IRES	10,60 ‰	+ 3,00
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 917/1986 e immobili posseduti da soggetti passivi IRES - NUOVE ATTIVITA' - vedere punto 2) e punto 3)	8,40 ‰	+ 0,80
Altri immobili ed aree edificabili	10,60 ‰	+ 3,00

2) di dare atto che si considerano immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 917/1986 gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. Si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi

ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'art. 77, comma 1 del DPR n. 917/1986. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 DPR n. 917/1986 per il medesimo periodo temporale ivi indicato;

3) di stabilire che l'aliquota agevolata "Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 917/1986 e immobili posseduti da soggetti passivi IRES - NUOVE ATTIVITA'" spetta per immobili di nuova costruzione o acquistati (appartenenti alle categorie D - A/10 - C/2 - C/3), posseduti e utilizzati da imprese già presenti sul territorio o da nuove imprese che intendono rispettivamente ampliare o avviare un'attività ed assumere nuovo personale dipendente, nel caso siano rispettati i seguenti requisiti:

- a. Il proprietario dell'immobile, o il soggetto passivo dell'imposta, deve essere anche il titolare dell'attività;
- b. L'immobile deve essere costruito o acquistato successivamente al 01/01/2010 si precisa che:
 - nel caso di un nuovo insediamento produttivo, o di trasferimento di attività da altro comune, il dato sarà rilevabile dalla data di iscrizione/variazione alla Camera di Commercio o dal Registro delle Imprese o dall'Ufficio delle Entrate per l'attribuzione/variazione della partita I.V.A.;
 - nel caso di un ampliamento di un insediamento preesistente, quest'ultimo sarà rilevabile dalla presentazione della comunicazione della fine lavori all'Area Territorio e Ambiente del Comune o dall'accatastamento dell'immobile;
 - nel caso di acquisto, farà fede la data del rogito notarile.
- c. L'attività deve comportare un incremento di organico di personale dipendente rispetto al 31/12/2009 di almeno tre unità. Il diritto all'agevolazione matura esclusivamente per il periodo di effettivo incremento dell'organico di personale di almeno tre unità e fino al massimo al quinto anno di attività dell'azienda nel Comune di Loiano;

4) di dare atto che i soggetti che usufruiranno dell'agevolazione di cui al precedente comma dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà entro il 31 dicembre dell'anno in cui si intende usufruire dell'agevolazione, attestante il possesso dei requisiti di cui sopra; la dichiarazione sostitutiva va presentata anche nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto a quanto certificato in precedenza;

5) di dare atto che le aliquote di cui sopra decorrono dal 1 gennaio 2014;

6) di demandare all'Area Risorse e Attività Produttive - Servizio Tributi - la trasmissione di copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente, a seguito di apposita votazione resa per alzata di mano con il seguente esito: 11 voti favorevoli e 3 astenuti (Buganè, Dini, Regazzi), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(f.to Maestrami Giovanni)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dott. Dallolio Paolo)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;
 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 08 maggio 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Dallolio Paolo

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

Loiano, _____

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Rag. Forlani Barbara

• La presente deliberazione è stata affissa all'Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 08 maggio 2014 al 23 maggio 2014, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.
• La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/05/2014
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)
 essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Loiano, lì 18/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Dallolio Paolo
